



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s. m., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e s. m., recante riforma dell’Organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s. m., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 14, comma 2, e 19, commi 6 e 10;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina della Senatrice Daniela Garnero Santanchè a Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

RITENUTO di conferire un incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s. m, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto;

VALUTATE le attitudini e le capacità professionali possedute dall'avv. Emanuela Tripi, estranea all'Amministrazione dello Stato, come si evincono dal relativo curriculum vitae;

RAVVISATA la necessità di avvalersi della collaborazione dell'avv. Emanuela Tripi ai fini dell'assolvimento di un incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso l'Ufficio di Gabinetto;

DECRETA:

Articolo unico

All'avv. Emanuela Tripi, _____, estranea all'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s. m, con successivo provvedimento del Capo di Gabinetto è conferito, a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, l'incarico di dirigente di seconda fascia nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, avente per oggetto funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

IL MINISTRO

Sen. Daniela Garnero Santanchè



DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
22.11.2023 16:53:20
GMT+01:00



Ministero del Turismo

GABINETTO DEL MINISTRO

IL CAPO DI GABINETTO

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55, istitutivo del Ministero del turismo, e, in particolare gli artt. 6 e 7;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m., recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s. m., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 14, relativo

agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il vigente *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto 11 giugno 2021, n. 743, recante *“Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero del turismo”*;

RAVVISATA la necessità di attribuire un incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 31 ottobre 2022, concernente la propria nomina a Capo di Gabinetto del Ministro, a decorrere dalla data del medesimo decreto;

ESAMINATO il curriculum vitae dell'avv. Emanuela Tripi, estranea all'Amministrazione dello Stato, dal quale si rileva che la stessa è in possesso delle particolari caratteristiche professionali necessarie per assolvere ad un incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto;

VISTO il decreto del Ministro del turismo in data 22 novembre 2023, con il quale il Ministro del turismo ha disposto il conferimento, con successivo atto, dell'incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avv. Emanuela Tripi, estranea all'Amministrazione dello Stato, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo;

RITENUTO di dover conferire all'avv. Emanuela Tripi l'incarico dirigenziale di livello non generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi rilasciata dall'avv. Emanuela Tripi in data 15/12/2023, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 8;

DECRETA

Articolo 1 (oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., all'avv. Emanuela Tripi, estranea all'Amministrazione dello Stato, è conferito l'incarico di dirigente di seconda fascia nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero del turismo, avente ad oggetto funzioni di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 2 (obiettivi connessi all'incarico)

L'avv. Emanuela Tripi, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, dovrà curare i rapporti e le relazioni istituzionali, con il Parlamento e con le istituzioni comunitarie, con particolare riguardo ai lavori parlamentari e, ferme restando le competenze del Segretario Generale, assicurerà il raccordo e la necessaria sintesi tra l'Organo di direzione politica e le strutture del Ministero.

Articolo 3 (incarichi aggiuntivi)

L'avv. Emanuela Tripi dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dall'Amministrazione su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.

Articolo 4 (durata dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., l'incarico di cui all'articolo 1 a decorrere dal 18 dicembre 2023 e per la durata di un triennio, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 5
(trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere all'avv. Emanuela Tripi in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale stipulato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m..

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Erika Guerri